

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BISAGLIA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877, recante contributo speciale per il pagamento di retribuzioni e per il pagamento dei fornitori delle aziende del gruppo EGAM

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministro per le partecipazioni statali ha riferito nelle sedute del 18 e 25 novembre e del 9, 14 e 22 dicembre 1976 alla Commissione bilancio della Camera, sulle urgenti ed inderogabili esigenze delle aziende del gruppo EGAM che, ove non prontamente fronteggiate, porterebbero alla messa in liquidazione di numerose società ed a massicci licenziamenti.

Sulla base di tali dichiarazioni il Governo aveva presentato in Commissione al Senato, durante la discussione sul disegno di legge recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, un emendamento all'articolo 22 di detto disegno di legge con il quale si elevava lo stanziamento per i fondi di dotazione degli enti a partecipazio-

ne statale da 4.000 a 4.500 miliardi, destinando la quota aggiuntiva di 500 miliardi alle esigenze finanziarie dell'EGAM.

Dopo la votazione in Senato dell'ordine del giorno Bacicchi ed altri, nel quale veniva sottolineata, da un lato, la necessità di salvaguardare l'occupazione nelle aziende EGAM e, dall'altro, l'esigenza di una discussione in Parlamento sullo stato e le prospettive dell'Ente, il Governo ha ritenuto suo impegno prioritario quello di provvedere — entro il 28 febbraio 1977 — alla formulazione, tramite il Ministro delle partecipazioni statali, di un piano esecutivo di riordinamento funzionale e strutturale del gruppo EGAM, tenendo conto degli indirizzi già emersi in sede parlamentare e di Governo in ordine e alle

finalità complessive del sistema e, nell'ambito di queste, alle finalità più specificamente proprie dell'EGAM.

Al piano sarà data, sulla base delle indicazioni del Parlamento, prioritaria attuazione.

Per creare le premesse indispensabili per l'anzidetta riorganizzazione dell'Ente, il Governo ha ritenuto di dover garantire — sia pure nei limiti minimi — il proseguimento delle attività delle aziende, salvaguardando le aspettative di retribuzione dei lavoratori e fornendo i mezzi per il pagamento di acconti indifferibili a creditori esecutanti allo scopo di non interrompere i processi produttivi.

A tal fine è stato adottato un decreto-legge che autorizza la spesa complessiva di 90 miliardi, destinata, per l'appunto, per 40 miliardi al pagamento degli stipendi e salari ai dipendenti del Gruppo fino al 28 febbraio 1977 e per 50 miliardi al pagamento di acconti ai fornitori.

Il Governo ha seguito tale impostazione, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un problema di ricapitalizzazione di società del Gruppo, in quanto ha ritenuto di dover rinviare l'adozione di interventi finanziari al

riguardo ad un momento successivo a quello nel quale il Parlamento si sarà pronunciato sulla definitiva sistemazione delle aziende stesse.

In tale ottica, che ha come punto nodale quello del riassetto funzionale dell'Ente, e, quindi, in un momento logicamente anteriore, quello della creazione delle condizioni necessarie atte a non pregiudicarlo, si inserisce altresì la previsione normativa della sospensione dell'applicabilità del disposto dell'articolo 2447 del codice civile nei confronti degli amministratori delle società dell'EGAM.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione del decreto-legge — che viene ora presentato all'esame del Parlamento per la sua conversione in legge — si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1977, mediante contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877, recante contributo speciale per il pagamento di retribuzioni e per il pagamento dei fornitori delle aziende del gruppo EGAM.

Decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alle inderogabili esigenze di sostegno finanziario delle aziende del gruppo EGAM;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Al fine di assicurare, in vista di una equilibrata gestione economica, il riordinamento funzionale e strutturale del gruppo EGAM, il Ministro delle partecipazioni statali provvede, non oltre il 28 febbraio 1977, alla formazione di un piano di riassetto delle aziende EGAM cui è data, sulla base degli indirizzi in proposito espressi dal Parlamento, prioritaria attuazione.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 90 miliardi, da assegnare, in via straordinaria, all'EGAM per provvedere ad urgenti ed inderogabili necessità di aziende da esso controllate, entro e non oltre il 10 gennaio 1977.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'anno finanziario 1977, si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1977 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie anzidette, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione delle operazioni finanziarie medesime.

Art. 4.

È sospesa fino al 15 febbraio 1977 nei confronti degli amministratori delle società ed aziende del gruppo EGAM l'applicazione dell'articolo 2447 del codice civile.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — BISAGLIA — STAMMATI —
MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO